

Regolamento del Consiglio di Amministrazione



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGOLAMENTO INTERNO

PREAMBOLO

Il presente regolamento interno (di seguito, “**Regolamento**”) è stato adottato in data 8 aprile 2026 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito, “**Fondazione**”), ai sensi dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 23, comma 2, lett. e dello statuto della Fondazione (di seguito “**Statuto**”).

Il Regolamento è stato redatto in conformità ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. in data 4 aprile 2012 (di seguito, “**Carta**”) e del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito, “**Protocollo d’intesa**”) così come aggiornato ed integrato dall’Addendum sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa in data 28 ottobre 2025 (di seguito, “**Addendum**”).

Il Regolamento è volto a determinare le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati i fini statutari, nonché ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione, garantendo la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi. Disciplina inoltre le procedure per le nomine, le designazioni e le indicazioni dei componenti gli Organi delle società controllate o partecipate direttamente dalla Fondazione o degli Enti di cui la stessa Fondazione fa parte.

Si precisa che il Regolamento sarà oggetto di periodico aggiornamento, ove necessario, ogni qual volta si verificheranno modifiche statutarie, regolamentari, organizzative o strutturali della Fondazione.

In ottemperanza al principio di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 11 del Protocollo d’intesa, il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione e può essere altresì consultato presso la segreteria della Fondazione stessa.

Art. 1

1. Il Regolamento disciplina l’organizzazione, le responsabilità e l’attività del Consiglio di Amministrazione, quale organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ai sensi degli artt. 22 e ss. dello Statuto.
2. Attraverso il Regolamento, il Consiglio di Amministrazione si propone di impiegare risorse nel modo più efficiente possibile e di incrementare l’efficacia degli interventi, in attuazione dei documenti di programmazione pluriennale e di programmazione previsionale annuale di cui all’art. 20, comma 1, lett. k) e lett. l) dello Statuto.

TITOLO I

Principi generali di funzionamento

Art. 2

1. Nel perseguimento dell'attività istituzionale, la Fondazione interviene prevalentemente mediante progetti operativi, anche su base pluriennale, per periodi di norma contenuti nell'arco di un triennio, come previsto dall'art. 9 del Regolamento delle attività istituzionali.
2. Allo scopo di rendere effettiva ed efficiente l'operatività dei progetti annuali e pluriennali, il Consiglio sottopone gli stessi a periodici riesami, anche per adeguarli all'eventuale mutamento delle condizioni iniziali.

Art. 3

1. Il Consiglio di Amministrazione opera in modo indipendente da qualunque condizionamento estraneo ai fini istituzionali della Fondazione, sia esso di tipo ideologico, politico, economico o sociale e in osservanza del principio di separatezza dei ruoli e delle funzioni.
2. Nell'erogazione dei contributi di cui sia destinataria, in quanto beneficiario ultimo, una persona fisica, il Consiglio di Amministrazione esclude ogni forma di discriminazione ed assicura il rispetto della riservatezza nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle previsioni del c.d. Regolamento Generale sulla protezione dei dati, del Decreto Legislativo n. 101/2018 e dell'art. 3.5 del Codice Etico della Fondazione. In tali casi, i dati relativi ai beneficiari persone fisiche potranno essere utilizzati unicamente per finalità statistiche della Fondazione, escludendo ogni trasferimento ad altre strutture od organizzazioni.

Art. 4

1. Nelle decisioni sui singoli interventi, il Consiglio di Amministrazione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
 - a) l'effettivo soddisfacimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
 - b) la congruenza economico-finanziaria;
 - c) la copertura della spesa nel bilancio della Fondazione;
 - d) la sussistenza dei presupposti di sussidiarietà, solidarietà e reciprocità nonché l'aderenza agli ulteriori principi definiti tempo per tempo nei documenti di programmazione pluriennale e di programmazione previsionale annuale di cui all'art. 20, comma 1, lett. k) e lett. l) dello Statuto.

Art. 5

1. Il Consiglio di Amministrazione sostiene i programmi di intervento di particolare rilievo con adeguate azioni informative e di comunicazione all'esterno.

TITOLO II

Compiti e organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione

Art. 6

1. Il Consiglio di Amministrazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto ed esercita in particolare i compiti di impulso, di proposta, di amministrazione ordinaria e straordinaria, di gestione operativa dell'attività della Fondazione, in attuazione e nel rispetto di quanto definito dallo Statuto medesimo e nel quadro della programmazione annuale e pluriennale definita dal Collegio di Indirizzo.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuito un generale potere di proposta al Collegio di Indirizzo nelle materie di cui all'art. 23, comma 5 dello Statuto., *i.e.*, con riferimento: (i) alle modifiche statutarie; (ii) alla scelta dei settori rilevanti; (iii) all'approvazione ed alla modifica dei regolamenti interni, (iv) alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; (v) all'istituzione di imprese strumentali; (vi) ed ai programmi di attività della Fondazione.
2. I documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle deliberazioni di competenza del Collegio di Indirizzo (e/o per i quali viene richiesto il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 15, comma 1, iv) dello Statuto) sono resi disponibili di norma presso la sede della Fondazione almeno tre giorni prima rispetto alla data di convocazione della riunione del Collegio di Indirizzo (o dell'Assemblea dei Soci).
3. A seguito della convocazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 1 dello Statuto, il Presidente della Fondazione o il Vice Presidente o il componente del Consiglio più anziano, rende disponibile la documentazione di supporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, eventualmente predisposta, di norma due giorni prima rispetto alla data di convocazione medesima.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono di norma registrate per consentire, quando necessario, l'ascolto di alcuni passaggi del dibattito ai fini della verbalizzazione, redatta in forma riassuntiva degli interventi. Le registrazioni sono conservate fino all'approvazione del verbale della riunione stessa da parte dell'Organo amministrativo.

Art. 7

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno Commissioni permanenti, con competenze istruttorie e propositive per la valutazione dei progetti e delle richieste effettuate da terzi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. i).
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare Commissioni temporanee per la valutazione e lo studio di particolari attività e ricerche, a norma dell'art. 23, comma 2, lett. i).
3. Qualora occorra valutare tecnicamente progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare come membri delle Commissioni temporanee di cui al comma precedente soggetti esterni, avendo riguardo alle professionalità, alle competenze ed alle esperienze da essi possedute.
4. Qualora a far parte delle Commissioni vengano chiamati componenti gli Organi della Fondazione, l'incarico deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio dei revisori, e conferito con delibera che ne determini l'eventuale compenso, come previsto all'art. 23, n. 2, lett. i) dello Statuto.
5. Ai componenti delle Commissioni, che non siano componenti del Collegio di Indirizzo può essere riconosciuto un compenso determinato con delibera, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. i) dello Statuto. Ai componenti del Collegio di Indirizzo, potrà essere riconosciuto esclusivamente un trattamento indennitario, collegato all'effettiva partecipazione ai lavori.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, per specifiche esigenze e determinando attribuzioni, durata e modalità di funzionamento:

- a) comitati scientifici formati da esperti di riconosciuta competenza nell'ambito dei settori rilevanti che lo assistano nella attività di analisi e programmazione di interi settori;
 - b) comitati di valutazione che lo assistano nelle attività di definizione operativa e nella valutazione preventiva, in itinere e consuntiva (di impatto) dei programmi.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sentito il Segretario Generale, esperti con la funzione di assistere la struttura mediante formulazione di pareri nell'ambito dell'attività di selezione, definizione, gestione e valutazione di progetti o di altre forme di intervento della Fondazione.

TITOLO III **Gli interventi**

Art. 8

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il Consiglio di Amministrazione opera, mediante l'utilizzo del fondo previsto per le spese dirette della Fondazione, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dello Statuto, di progetti ed iniziative:
 - a) propri della Fondazione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni private non lucrative o aderendo ad attività consortili od associative, potendo a tal fine intraprendere tutte le azioni necessarie ed opportune per l'attuazione dei progetti;
 - b) di soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

Art. 9

I compiti del Consiglio di Amministrazione relativi all'attività erogativa sono disciplinati nel Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione.

Art. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione cura che i programmi di intervento della Fondazione per le attività istituzionali di interesse generale e di utilità sociale siano sostenuti da azioni informative presso il pubblico e gli organi di informazione, volte a favorire l'accesso ai contributi, la trasparenza del processo di selezione e la conoscenza di quanto realizzato con detti programmi.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione del bilancio di missione da trasmettere al Collegio di Indirizzo contestualmente al bilancio consuntivo per l'espletamento degli adempimenti di propria competenza.
3. La Fondazione rende pubbliche informazioni complete sulla sua attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate, così come stabilito dall'art. 11 del Protocollo d'intesa e dall'art. 5 del Regolamento delle attività istituzionali.

Art. 11

1. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe operative ed il compimento di particolari atti al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più Amministratori o al Segretario Generale, determinandone i limiti. I mandatari sono tenuti ad informare adeguatamente il Consiglio di Amministrazione in merito allo svolgimento dell'incarico.

TITOLO IV
Nomine nelle partecipate della Fondazione

Art. 12

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle nomine, designazioni e indicazioni - di competenza della Fondazione - di Amministratori e Sindaci nelle società controllate o partecipate oppure in altri Enti di cui la Fondazione faccia parte, ferme restando le specifiche previsioni di cui all'art. 20 comma 1, lett. h) dello Statuto relative alle competenze del Collegio di Indirizzo in materia di "proposte al Consiglio di Amministrazione dei nominativi degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, nonché del rappresentante della Fondazione nell'eventuale patto di sindacato del Gruppo bancario", intendendosi:
 - a) per "nomine", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare ai sensi dello Statuto della società o dell'Ente;
 - b) per "designazioni", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare in forza di accordi vigenti con uno o più altri soci;
 - c) per "indicazioni", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare in qualità di socio o di soggetto aderente.
2. Le nomine, designazioni o indicazioni di cui al precedente comma 1, hanno luogo secondo criteri volti a garantire l'autorevolezza, la professionalità, l'onorabilità e la competenza, in funzione delle caratteristiche della società o dell'Ente e del ruolo da ricoprire. Le stesse avvengono nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate o dell'Ente in cui sono effettuate.
3. Nella formulazione delle nomine, designazioni o indicazioni la Fondazione persegue una adeguata rappresentanza di genere: almeno il 30% del genere meno rappresentato laddove è richiesta la costituzione di un organo collegiale.
4. Delle principali nomine, designazioni e indicazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione viene data informativa al Collegio di Indirizzo.
5. In presenza di mancata accettazione dell'incarico da parte del soggetto nominato, designato o indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di un nuovo nominativo.

Art. 13

1. I candidati devono essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire.
2. I candidati non devono:
 - a) essere soggetti a procedimenti penali e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche non in via definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi;
 - b) essere legati da vincoli, fino al terzo grado incluso, di parentela o affinità con il Presidente o con i componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - c) aver ricoperto, su nomina, designazione o indicazione da parte della Fondazione, incarichi nella medesima società o ente partecipati o controllati dalla stessa Fondazione per 2 mandati.
 - d) I candidati sono obbligati a portare a conoscenza della Fondazione la sussistenza di situazioni personali che possono assumere rilevanza ai fini della nomina, designazione o indicazione, ciò anche nel caso del mandato eventualmente assunto.
3. I candidati a ricoprire l'incarico di componente il Collegio Sindacale di società controllate o partecipate dalla Fondazione devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali, al momento della nomina, designazione o indicazione a cura della Fondazione.
4. I soggetti nominati, designati o indicati da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, né di legge né di Statuto, rispetto

all'incarico che sono chiamati a ricoprire o dichiarare per iscritto la propria disponibilità a rinunciare al ricoperto e incompatibile incarico, a pena di nullità.

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la stessa Fondazione; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato, in tali società, in corso all'atto della designazione o della votazione.

TITOLO V

Organizzazione interna di supporto

Art. 14

1. Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni di propria competenza acquisito il parere del Segretario Generale, cui spetta il compito di dirigere e coordinare la struttura, come previsto dall'art. 27, comma 1, dello Statuto.
2. L'organizzazione interna è disciplinata dalla regolamentazione tempo per tempo vigente, costituita in particolare da: Regolamento del personale dipendente, Modello organizzativo interno (ivi compreso l'organigramma, il funzionigramma e il mansionario) e dalle ulteriori deliberazioni in materia organizzativa assunte dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Art. 15

Il Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

**Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 8 aprile 2026**

www.fondazioneclarisbo.it

